Causa 214/86 R

Repubblica ellenica
contro
Commissione delle Comunità europee

« FEAOG, sezione garanzia — Liquidazione dei conti »

Ordinanza del presidente della Corte del 25 agosto 1986 2505

Massime dell'ordinanza

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Poteri attribuiti al presidente dall'art. 84, § 2, del regolamento di procedura
(Trattato CEE, art. 185; regolamento di procedura, art. 83 e 84, § 2)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
25 agosto 1986 *

Nella causa 214/86 R,

Repubblica ellenica, rappresentata dai suoi agenti V. Zorbas e M. Tsotsanis, collaboratore giuridico presso il Ministero dell'economia nazionale, il primo, e consigliere giuridico presso il Ministero dell'agricoltura, il secondo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Giannopoulos, ambasciatore della Grecia, 117, Val-Sainte-Croix,

ricorrente,

* Lingua processuale: il greco.

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dagli agenti T. Christoforou e D. G. Lawrence, membri del suo ufficio legale, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 20 giugno 1986, n. 86/475, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica ellenica per spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia (in prosieguo: « FEAOG ») per l'esercizio finanziario 1982,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha reso la seguente

ORDINANZA

1 Il 20 giugno 1986 la Commissione, a norma dell'art. 5, n. 2, del regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), adottava la decisione n. 86/475 relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica ellenica per spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 1982.

2 Con questa decisione la Commissione, ritenendo che una parte delle spese dichiarate, nella fattispecie 8 195 027 084 DR, non soddisfaceva le condizioni prescritte, rifiutava di porre a carico del FEAOG, sezione garanzia, questo importo.

3 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 agosto 1986, la Repubblica ellenica proponeva, a norma dell'art. 173, 1° comma, del trattato CEE, un ricorso con cui chiedeva l'annullamento della decisione della Commissione 20 giugno 1986, n. 86/475, già menzionata.

4 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 6 agosto 1986 la ricorrente presentava, a norma dell'art. 185 del trattato CEE e degli artt. 36 dello statuto della Corte e 83 del regolamento di procedura, istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione n. 86/475 della Commissione, già ricordata, fino al trentesimo giorno successivo a quello della notifica della sentenza che la Corte avrebbe pronunziato in esito al ricorso principale.

5 Nell'istanza la ricorrente pone in rilievo che le è indispensabile ottenere al più presto la sospensione dell'esecuzione, dato che la Commissione avrebbe intenzione di procedere, il 25 agosto 1986, all'esecuzione immediata della decisione n. 86/475 summenzionata, defalcando gli importi che con detta decisione ha rifiutato di porre a carico del FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1982, dalle somme che essa dovrebbe corrispondere a questa data per il finanziamento degli aiuti nell'ambito dell'applicazione della politica agricola comune.

6 Rispondendo ad una domanda rivoltale a questo proposito il 20 agosto 1986 dal presidente della Corte, la convenuta ha precisato che, per motivi tecnici, per tre Stati membri, fra i quali la Grecia, essa non era stata in grado di tener conto delle decisioni di liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 1982 al momento della determinazione degli anticipi per il mese di agosto del 1986 ed inoltre che essa aveva adottato, il 19 agosto 1986, una decisione di anticipi per settembre, la quale aveva ad oggetto la presa in considerazione per questi tre Stati membri, compresa la Grecia, delle conseguenze finanziarie della liquidazione dei conti per l'esercizio finanziario 1982.

7 Risulta quindi che, con la decisione di anticipo per settembre, che è stata adottata il 19 agosto 1986, la convenuta intende procedere all'esecuzione della decisione n. 86/475 summenzionata e detrarre dall'anticipo per il mese di settembre del 1986 le 8 195 027 084 DR che questa seconda decisione ha rifiutato di porre a carico del FEAOG, sezione garanzia.

8 A norma dell'art. 84, § 2, del regolamento di procedura, il presidente può accogliere l'istanza di provvedimenti urgenti anche prima che la controparte abbia presentato osservazioni. Il provvedimento può essere in seguito modificato o revocato, anche d'ufficio.

9 Nella fattispecie è auspicabile pronunziarsi sulla domanda di provvedimenti urgenti solo dopo aver preso conoscenza delle difese scritte della convenuta. Così stando le cose e tenuto conto delle particolarità della lite, nell'interesse della buona amministrazione della giustizia è necessario sospendere, in via conservativa e fino alla pronunzia dell'ordinanza che concluderà il presente procedimento urgente, l'esecuzione della decisione n. 86/475 summenzionata, che dovrebbe, in linea di massima, avvenire, secondo le informazioni fornite dalla Commissione, mediante la decisione di anticipo per settembre che essa ha adottato il 19 agosto 1986.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE,

statuendo in via provvisoria,

così provvede:

1) **È sospesa, in via conservativa, fino alla pronunzia dell'ordinanza che concluderà il presente procedimento sommario, l'esecuzione della decisione della Commissione 20 giugno 1986, n. 86/475, relativa alla liquidazione dei conti presentati dalla Repubblica ellenica per spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 1982, mediante la decisione di anticipo per settembre adottata il 19 agosto dalla Commissione.**

2) **Il procedimento sommario continua. La Commissione deve presentare le sue osservazioni scritte entro il 29 agosto 1986.**

3) Le spese sono riservate.

Fatto a Lussemburgo, il 25 agosto 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart